1/2	D 108	30	5.23 (1)
88206		REPUBBLICA ITALIANA	R.G.N. 2556/73
	Y) IN	NOME DEL POPOIO ITALIANO	9139
ž.	I.A. C	ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	3133
		SEZIONI UNITE CIVILI	Ud.del 12.5.1977
	composta dai S	igg. Magistrati:	COSTE SUPPLITY DI CYZZ TSICNE
	S.E. Dott. Ema	nuele DANZI - Presidente Aggiunto f	T. UFF COPIE
	di Primo Presi	dente	Ritasciata copia logala
	DELFINI -	Giuseppe	al Sig.
	FABI .	Bruno .	11 13 MAP 1978
	CALECA	Andrea	<u> </u>
1.3	SGROI	Vittorio	
	CORASANITI	Aldo	4/11
	GRANATA	Renato	625475 Mod. VIIA
	PIERI	Silvio	
-	BILE	Franco	42
	VELA	Andrea	CORTE CUMPENA DI CASSAZIONE
	CARNEVALE	Corrado	UFFICIO COPIE
-	SCANZANO	Giuseppe - Relatore	Rilasciata copia legala
1	FALCONE	Alessandro	al Sig.
W	RUPERTO	Cesare	II S. 19 1
	FANELLI	Onofrio	h
	1 1 2 2 2	Consiglieri	
	ha pronunciato	la seguente	
243		SENTENZA	
1 4,	sul_ricorso_is	ecritto al n. 2556 del Ruolo General	Le
		A RES BOLL THE SAME AND A SAME AN	And the second little and a second a second and a second

· .	
*	
	per gli Affari Civili per l'anno 1973, proposto
	DA
	SCHERK ENTERPRISES AKTIENGESELLSCHAFT con sede in Vaduz
<u> </u>	elett.te dom.ta in Roma Lungotevere Michelangelo n.9
	presso lo studio dell'Avv.Enrico Biamonti bhe la rap-
	presenta e difende unitamente all'Avv.to Franco Viola
	giusta procura speciale del 2.11.1972 autenticata dal c
	cancelliere di stato del Liechtenstein e legalizzata
	dal Console Italiano a S.Gallo, r.p.7481 del 3.11.72;
-/ k	RCORRENTE
	CONTRO
, <u></u>	SOCIETE' DES GRANDES MARQUES in persona dell'Ammini-
	stratore unico pro-tempore elett.te dom.to in Roma
	Viale di Villa Grazioli n.29 presso lo studio dello
	Avv.to Emanuele Golino che la rappresenta e difende
	unitamente all'Avv.to Giorgio Vigevani giusta procura
	in calce al controricorso;
	CONTRORICORRENTE
1111	per il regolamento di giurisdizione nel giudizio pen-
11	dente vanti il Tribunale di Roma e iniziato con cita-
	zione del 9.3.1972;
**************************************	udita- nella pubblica udienza tenutasi i lgiorno 12
	maggio 1977 - la relazione della causa svolta dal Cons.
	Dott.Scanzano Giuseppe;
	uditi - gli Avv.ti Biamonti e Vigevani;

32		
	udito - il P.M. nella persona del Dott. Francesco Sa.	ja
-	Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassa-	
	zione che ha concluso chiedendo che venga dichiarata	
	la giurisdizione del giudice italiano soltanto per	
	la convalida sequestro e per la domande riconvenzio-	
-	nali.	0
. 11 0	· SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
145	CON Contratto di licenza datato "Zurigo 1 sette	m_
	bre 1959" la Ditta Scherk Enterprises con sede a	
	Vaduz (Liechtenstein)-SEV-, titolare di vari marchi-	
4.	internazionalmente registrati, fra i quali "Tarr",	
	"Lara" e "Miss Lara", concesse lo sfruttamento di	/
	questi in Italia fino al 31/12/1960 alla Spa Societ	è _/1
	Des Grandes Marques (S.G.M.), con sede a Pomezia.	
	Detto contratto, che prevedeva la possibilità di	' C
	accordi per periodiche proroghe biennali, disponeva	
	all'art.17:	1
	· ·	

"Ogni controversia sorta dall'applicazione del presen-

te contratto verrà definitivamente risolta in confor-

mità dell'ordinamento di transazione e di arbitraggio

della camera internazionale di commercio, Parigi,

con l'arbitrato di uno o più giudici, nominati se-

L'articolo successivo assoggettva il contratto stes-

so alle norme del diritto svizzero ed indicava in

condo tale ordinamento".

Italy Page 3 of 20

-4-	Zurigo il luogo della giurisdizione arbitrale.
	Il medesimo contratto vinne prorogato varie volte:
	da ultimo con scrittura del primo aprile 1969, la
	quale 1 o dichiarava in vigore, salvo quanto con es-
	sa modificato, fino al 31/12/1971, senza fare alcun
	riferimento alla su indicata clausola comprimissoria,
	nè per confermarla n è per revocarla.
	Con ricorso dell'11/1/1972 al presidente del
	Tribunale di Roma la SEV-Scherk Enterprisese Aktiengesellschaf
	dopo avere già iniziato a Zurigo il giudicio arbitra-
	le per chiedere la risoluzione anticipata del contrat-
	to di licenza per inadempimento della controparte,
	dedusse che questa, malgrado ciò, e malgrado la suc-
WELL COL	cessiva scadenza del contratto stesso, aveva continua-
	to a vendere i prodotti contrassegnati con i marchi
	su indicati, senza neppure pagare più le royalties,
2111	e pertanto chiese che venisse disposto il sequestro
	di cui all'art.61 r.d. 21/6/1942 n.929.
	Il sequestro venne autorizzato con ordinanza del 23/
W	2/1972.Dopo la sua esecuzione la SEV convenne avanti
N	allo stesso tribunale di Roma la Società Des Grandes
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Marques e chiqse la vonvalida del sequestroe la de-
	clatoria di difetto di giurisdizione del giudice
	italiano riguardo alla causa di merito, già deferita
	alla cognizione di un collegio arbitrale di Zurigo,



	4.400	
	in virtù della menzionata clausola compromissoria.	-5-
	* Costituitosi il contraddittorio la convenuta, ol-	
1	tre ad eccepire il difetto di legittimazione dell'	
	attrice e l'inefficieacia del sequestro, dedusse che	
	di tale clausola non era provata nè la valida stipu-	CA
	lazione nè il contenuto; contestò la fondatezza del-	0-
	le avverse pretese, ed in via riconvenzionale chiese	
	che i marchi vantati dalla SEV venissero dichiarati	
	nulli e comunque non validi in Italia anche per deca-	
— -	denza, e che venisse dichiarato il proprio diritto	7
	esclusivo all'uso in Ttalia dei marchi "Lara" "Miss	
	Lara" e "Tarr", oltre a varie altre pronunzie conse-	-4
	guenziali.	
	In pendenza di tale giudizio, la SEV ha proposto ri-	9
	corso per regolamento di giurisdizione, con atto del	
•	24/5/1973, chiedendo che venga dichiarato il difetto	
	di giurisdizione del giudice italiano riguardo al	
	merito della controversia cui si riferisce il seque-	
	stro, sia per quanto attine alla domanda principale	
	sia per quanto attiene alle domande riconvenzionali	
111	proposte dalla controparte.	
	La Società Des Grandes Marques resiste con controri-	
	corso.Entrambe le parti hanno presentato memoria.	
	La SEV ha presentato note sulle conclusioni del P.M.	
	Motivi della decisione	
2	WOALAT GETTER GEOTOTOTIC	
4		

-6-La ricorrente SEV, per sostenere che la giurisdizione del giudice italiano, individuato nel tribunale di Roma, è limitata alla cognizione della domanda di con valida del sequestro, con esclusione di quella concer nente il merito della controversia cui questo si riferisce, invoca la clausola di compromesso per arbitrato estero, innanzi trascritta, contenuta nel contratto di licenza del primo settembre 1959. La deroga, derivante da una tale clausola, alla giuri sdizione italiana, è consentita dalla convenzione di New Jork del 10/6/1958, resa esecutiva con I.19/1/1968. n.62, e precisamente dal suo art.2/1, che è applicabile a differenza di quanto stabilito l'abrogato proto collo di Ginevra del 24/9/1923, reso esecutivo con L. 1927 n.873(il quale riconosceva la validità del compromesso stipulato fra soggetti"appartenenti a diverso stati contraenti"), e di quanto dispone la convenzione di Ginevra del 21/4/1961 resa esecutiva con L.10/5/1970 n.418 (che, nel disciplinare gli aspetti prevalentemente processuali dell'arbitrato commerciale internaziona le, limita il suo campo di applicazione ai compromesso relativi a controversie tra soggetti aventi "la loro residenza abituale oppure la loro sede in Stati contraenti diversi"), il citato art.2/1 importa il riconoscimento dei compromessi e delle clausole compromis-

200	4.400	
	sorie stipulati in genere, dalle "parto".	-7-
	Accertato che l'ordinamento consente ormai anche al	
	cittadino residente e domiciliato in Italia di sti-	
	pulare, in deroga al risposto dell'art.2 cpv., un co	om_
	promesso per arbitrato estero, deve aggiungersi che	
***	la convenzione di New Jork è applicabile al caso and	or- Whose state
	chè la relativa legge di esecuzione sia entrata in	O
0.10	vigore dopo la stipulazione della clausola compromis	
	soria (V.Sez.Un.13 dicembre 1971 n.3620), e che ques	ta I, Tt, o. 5
	è operante ancorchè nel contratto di proroga della	
	lifenza di marchio non sia stata materialmente ripro	_
	dotta. Tale contratto, invero, mantiene in vigore,	
	salvo le modifiche espressamente indicate, quello	1
	del 1959 in cui detta clausola è inserita; e poichè	1
	riguardo a questa il nuovo regolamento negoziale non	•
	contiene modifiche, essa deve intendersi richiamata	. 0
e Track	e confermata. E tale felatio è ben idonea ad integra	,
	re il requisito della forma scritta, necessaria per	
	la validità della clausola compromissoria, in quanto	
	ha ad oggetto un patto espresso contenuto in uno	
N.	specifico strumento negoziale stipulato dalle mede-	
1	sime parti proprio per la disciplina del rapporto	
	di licenza di cui è controversia (la clausola pattu	
	ta per relationem è stata ritenuta (invalida da que	- 21
	ste Sez.Unite -sent.13/12/1971 n.3620-in un caso di	12,

N. S. C.	
-8-	richiamo generico ad un formulario a stampa redatto da
	terzi per la disciplina uniforme di dati rapporti).
1	tersi per la discipilha inilitime di dati lapporti,
*	La validità e l'efficacia della clausola in argomen-
	to sono state contestate dalla Soc. Des Grandes Marques
	anche perchè:
	a) essa non è stata approvata spefificamente per iscrit-
	to ex art.1341 c.civ.
1 - 1	b) il contratto che la richiamerebbe (cioè quello
	del 1969)contiente un'alienazione di marchio (il mar-
	chio Lara)che sarebbe nulla perchè non accompagnata
1	
	dal trasferimento della relativa azienda;
	c) l'art.56 r.d.21 giugno 1942 n.929 attribuirebbe
	inderogabilmente al giudice italiano la competenza
	sulle controversie relativa agli effetti del marchio
	in Italia;
	'd)la materia per la quale la clausola predetta è sta-
	ta invocata non sarebbe compromettibile.
	Questi assunti, salvo la precisazione che ver-
	ranno fatte riguardo al punto d)non possono condivi-
10	dersi.
2012	Anche a volere ritenere che il contratto sia stato
	stipulato in Italia anzichè (come sostiene la SEV)
174	nella Svizzera(nel cui ordinamento non risulta se
	esista una norma corrispondente all'art.1341 del no-
***	stro codice civile), ed a volere quindi fare riferi-
•	



	400
	mento all'articolo ora citato, è noto che la specifi9-
	ca approvazione scritta delle clausole in contempla-
	te è necessaria riguardo alle condizioni generali dei
	contatti che una delle parti predispone per la disci-
	plîna uniforme di una serie indeterminata di rappor
	ti, e non anche riguardo a quei patti che siano il
	frutto della cooperazione dei contraenti, che si de-
	terminano a trattare per la disciplina di una rapporto
	particolare, come quello di licenza di marchio, cui,
	tra l'altro, non è estranea la considerazione di
	qualità soggettive capaci di determinare un'affidabi-
	lità reciproca. Orbene nella specie, la stessa natura
	del contratto, irapporti che esistevano tra le parti
	(da tempo cointeressate allo sfruttamento ed al po-
	tenziamento dei marchi)e le modalità di ávolgimento
	delle trattative, che si conclusero attraverso lo
	scambio di meditata corrispondenza, inducono a rite-
	nere che la clausola compromissoria sia stata oggetto
	di uno specifico effettivo accordo, onde la necessità
12	dell'espressa approvazione richiesta dall'art.1341
19	c.civ. non sussisteva, ancorchè l'intero contenuto
1	del contratto possa essere stato predisposto dalla
	SEV (V.Cass.233/73,3948,69). E ciò è assorbente,anche
	rispetto al rigerimento della SGN alla "raccomandazio-
	ne speciale" del regolamento di arbitrato della came-

-10-	ra di commercio internazionale (quale che ne possa es-
	sere il preciso contenuto ed il valore).
. 5,3 (-	Per quanto riguarda l'asserita nullità dell'alienzio-
	ne del marchio "Lara" (contenuta nel contratto del
	1969), è da osservare che essa potrebbe inficiare la
167	clausola compromissoria solo se le due pattuizioni
	fossero state concepite dalle parti come inscindibil-
	mente connesse, o se la prima condizionasse l'interes-
	se delle parti stesse all'intero contratto: sennonchè
	tutto ciò non è neppure allegato dalla Soc.Des Grandes
	Marques, per cui la questione non ha rilevanza ai fi-
	ni della decisinne nella giurisdizione, per i quali la
	clausola anzidetta è stata invocata.
	Tale clausola spiega i suoi effetti pur di fronte al
	disposto dell'art.56 r.d. 1942 n.929.Ed in vero que-
	sto, nello stabilire che le azioni in materia di marchi
	internazionali, relativamente a quanto si riferisce
	ai loro effetti in Italia, si propongono avanti al giu-
18	dice italiano, qualunque sia la cittadinanza, il domi-
1.	cilio e la residenza delle parti; fa riferimento a quel-
	le azioni (che il precedente art.55 definisce di natu-
	ra mobiliare) dirette alla tutela del marchio nel suo
	espetto di bene immateriale, che è oggetto di diritto
	reale del titolare, contro le pretese di chi intenda
	contestarne la sussistenza e la validità alla stregua

534	
	dell'ordinamento italiano, e non anche azioni perso11-
	nali dirette alla tutela del marchio in relazione ad
	un rapporto obbligatorio ed in relazione a pretese di
	natura contrattuale.Orbene la controversia cui si ri-
1	collega il sequestro chiesto dalla SEVè materia di
1	azione personale, sostenendosi da essa istante l'ina
	dempimento e comunque la scadenza del contratto di li-
	cenza, e negandosi dalla controparte l'inadempimento
	dello stysso contratto, che si assume dovere comunque
	durare oltre la data del 31/12/1971. È poichè tale
	controversia attiene a materia di cui le parti hanno
	la piena disponibilità, non v'è dubbio che essa possa
	essere compromessa in arbitri.
n i t	Dimostrata la validità della clausola compromissoria,
	deve aggiungersi che la controversia di cui innanzi
	rientra nella sua sfera di operatività.Detta clausola
	riguarda invero"ogni controversia sorta dall'applica-
	zione"del contratto di licenza:applicazione che fra
1	le parti(nell'ambito della domanda principale)è contro-
1	verso se e fino a qual punto possa ancora aver luogo
4	per ragioni attinenti alla durata e all'adempimento .
	Per quanto concerne adunque le domande proposte dalla
	SEV, deve conclusivamente affermarsi che, mentre appar-
	tiene al giudice italiano la cognizione della domanda
	diconvalida del sequestro (art.680, 4º commacpc.),
1.	

40	
-12-	rientra nella giurisdizione dell'arbitro straniero
	la cognizione del merito della causa (cui il sequestro
	stesso si riferisce) costituito dall'accertamento re-
	Blesso SI IIIeiisce) Costi valvo dall accel tamento le-
	lativo alla durata del contratto di licenza ed alla
	sussistenza, o non, dell'inadempimento del licenziata
	rio, nonchè dalla pronunzia dei provvedimenti conse-
	110 Hollers deather provinces and provinces
	guenziali.
	Ciò detto, deve rilevarsi che avanti al tribu-
	nale di Roma l'ambito della controversia è stato am-
1	pliato per le iniziative assunte dalla Società Des
	Grandes Marques, la quale con le conclusioni formula-
	te nella comparsa di risposta ha, in via riconvenzio-
	nale, testualmente chiesto:
	"a)dichiararsi nulli tutti i marchi vantati dalla
	ayurchiatarsi murri vuvur i marchi van vavi uaria
	SEV e comunque non validi in Italia anche per decaden-
	10
	za e ciò per le disposizioni di cui alla legge specia-
	le sui marchi d'impresa nonchè agli artt. 2584 e seguenti
	C.C. in relazione anche alla convenzione d'Unione di
	Parigi, agli accordi di Madrid sulla registrazione
14.	Parigi, agli accordi di madrid sulla registrazione
	dei marchi e alle norme che regolano gli stessi negli
	STati interessati;
	b) accertare e dichiarere che il marchio internazio-
	0 / 60000 1010
	nale Tarr non vi appartiene alla SEV e per l'effetto
	dichiarare quest'ultima non legittimata a proporre
	domande in relazione a questo marchio:
	domande in relazione a questo marchio;
	domande in relazione a questo marchio;

c)dichiarare che la S.G.M. ha diritto all'uso esclusi- vo in Italia dei marchi LARA, Miss LARA e TARR e con- seguentemnte interdire alla SEV e aventi causa della stessa l'uso in Italia dei detti marchi, con la fissa- zione, ex art.66 l.m., di una penale per ogni uso, e con pubblicazione ex art.65 l.m., di un estratto dell' emandada sentenza, a spese della S.E.V. e a cura del- la SGM, in caratteri doppi del normale, per almeno tre volte consecutive su almeno cinque del piùtimpor- tanti quotidiani italiani; d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni po- prio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di leg- ge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e Mgli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta a paralizzare la pretesa di controparte, ma di mar ve-		
seguentemnte interdire alla SEV e aventi causa della stessa l'uso in Italia dei detti marchi, con la fissa- zione, ex art.66 l.m., di una penale per ogni uso, e con pubblicazione ex art.65 l.m., di un estratta dell' emanCha sentenza, a spese della S.E.V. e a cura del- la SGM, in caratteri doppi del normale, per almeno tre volte consecutive su almeno cinque dei piùtimpor- tanti quotidiani italiani; d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni po- prio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di leg- ge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e igli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		c)dichiarare che la S.G.M. ha diritto all'uso esclusi13-
stessa l'uso in Italia dei detti marchi, con la fissa- zione, ex art.66 l.m., di una penale per ogni uso, e con pubblicazione ex art.65 l.m., di un estratta dell' emancha sentenza, a spese della S.E.V. e a cura del- la SGM, in caratteri doppi del normale, per almeno tre volte consecutive su almeno cinque dei piùtimpor- tanti quotidiani italiani; d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni po- prio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di leg- ge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e regli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		vo in Italia dei marchi LARA, Miss LARA e TARR e con-
stessa l'uso in Italia dei detti marchi, con la fissa- zione, ex art.66 l.m., di una penale per ogni uso, e con pubblicazione ex art.65 l.m., di un estratta dell' emancha sentenza, a spese della S.E.V. e a cura del- la SGM, in caratteri doppi del normale, per almeno tre volte consecutive su almeno cinque dei piùtimpor- tanti quotidiani italiani; d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni po- prio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di leg- ge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e regli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta	4	seguentemnte interdire alla SEV e aventi causa della
zione, ex art.66 l.m., di una penale per ogni uso, e con pubblicazione ex art.65 l.m., di un estratto dell' eman(Ada sentenza, a spese della S.E.V. e a cura del- la SCM, in caratteri doppi del normale, per almeno tre volte consecutive su almeno cinque dei piùtimpor- tanti quotidiani italiani; d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni po- prio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di leg- ge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SCM a causa del concesso seguestro e Agli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		
con pubblicazione ex art.65 l.m., di un estratto dell' emandada sentenza, a spese della S.E.V. e a cura del- la SCM, in caratteri doppi del normale, per almeno tre volte consecutive su almeno cinque dei piùtimpor- tanti quotidiani italiani; d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni po- prio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di leg- ge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SCM a causa del concesso sequestro e agli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		
emandada sentenza, a spese della S.E.V. e a cura della S.M., in caratteri doppi del normale, per almeno tre volte consecutive su almeno cinque dei piùtimportanti quotidiani italiani; d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni poprio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di legge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e agli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		zione, ex art.66 1.m., di una penale per ogni uso, e
la SGM, in caratteri doppi del normale, per almeno tre volte consecutive su almeno cinque dei piùtimpor- tanti quotidiani italiani; d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni po- prio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di leg- ge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e Ægli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		con pubblicazione ex art.65 l.m., di un estratto dell'
tre volte consecutive su almeno cinque dei piùtimportanti quotidiani italiani; d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni poprio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di legge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e agli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta	11-1-1-1	emandada sentenza, a spese della S.E.V. e a cura del-
tanti quotidiani italiani; d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni poprio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di legge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e agli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		la SGM, in caratteri doppi del normale, per almeno
d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni po- prio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di leg- ge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e agli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		tre volte consecutive su almeno cinque dei piùtimpor-
d)dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni po- prio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di leg- ge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e agli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		tanti quotidiani italiani:
prio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di leg- ge; e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e ægli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		
e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e Ægli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		
e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e Ægli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta	340	quest'ultima inadempiente con ogni consognenza di log
e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e Egli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		
e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro e Agli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		ge;
e Agli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		e)condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti
con separato giudizio; f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		e patiendi dalla SGM a causa del concesso sequestro
con separato giudizio; f) condamnare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		e agli inadempimenti della SEV. danni da liquidarsi
danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		
danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta	-	con separato giudizio;
istanze in relazione al marchio TARR". In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		f) condannare la società attrice al risarcimento dei
In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta	U.	danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le
rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta	19	istanze in relazione al marchio TARR".
dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta		In ordine al punto a)di tali conclusioni; deve
		rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza
a paralizzare la pretesa di controparte, ma di ena ve-		dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta
		a paralizzare la pretesa di controparte, ma di ana ve-

-14-	re e proprie domande riconvenzionali, in quanto al
ALL CONTRACTOR OF THE PARTY OF	riguardo da S.G.M.ha proposto una specifica istanza,
	diretta ad ottenere una positiva ed autonoma pronunzia:
	ciò che è reso chiaro non solo dal tenore letterale
	della relativa conclusione, ma anche da quella di cui
	al successivo punto C), con cui, sulla base delle com-
-	plesse vicende che hanno subito i marchi in argomento,
	la istante nega che le corrispondenti denominazioni
	possono essere oggetto di un diritto della SEV e-pre-
2	tende di esserne l'unica titolare, rivendicando l'uso
	esclusivo.
	Da ciò deriva che la relativa controversia deve esse-
	re decisa nel contraddittorio necessario anche del
	pubblico ministero (art.70 cpc. e 59 r.d. 21/6/1942
	n.929) e che pertanto non è compromettibile in arbi-
- L	tri (cass.3329/56); ed ancor meno può essere oggetto
	di arbitrato estero, trattandosi di decidere degli
	effetti in Italia di marchi registrati internazional-
+	mente(art.56 r.d. cit.).
11:	In merito a tali domande, la giurisdizione spetta quin-
	di al giudice italiano.
	Non rileva, incontrario, il fatto che tali domande
	riconvenzionali possono essere-come sostiene la SEV
	inammissibili per il migetto delle condizioni di cui
200	all'art.36 cpc., od improponibili per difetto di legit-

timazione o d'in eresse della S.G.M., in relazione a 1- -15l'uso dei marchi da questo fatto in qualità di licenziatoria. Tali questioni, invero(e così quelle che concermono l'esatta identificazione delle conseguenze giuridiche determinate, riguardo ai marchi in parola, dalle vicende esposte dalla S.G.M. come premessa delle dette domande riconvenzionali)sono estranee al problema di giurisdizione quale si presenta in questa causa, ed attengono al merito (ampiamento inteso) della controversia. Esse quindi vanno esaminate dal giudice del merito, incontraddittorio anche del pubblico ministero: la necessità del cui intervento è da sola sufficiente -ripetersi- perchè nell'alternativa fra giurisdizione arbitrale straniera e givrisdizione del giudice italiano debba affermarsi quest'ultima. Per quanto concerne poi il riferimento all'art.36 cpc. va osservato che la trattazione congiunta della domanda principale e di quella riconvenzionale non è un'esigenza necessaria, tanto che può essere derogata, con la conseguente separazione delle cause, anche dal fatto che una di esse sia oggetto di competenza funzionale di altro giudice (cass.1629/68;1069/67;1447/70°). Non può essere condivisa neppure la tesi della SGM secondo cui, essendo le domande in argomento connesse con quelle di merito di copetenza arbitrale, debba

	che, in diverso grado, per effetto dellealtre di cui -17-
7. 000	in seguito si farà cenno) viene a crearecuna serie
	di interferenze fra la materia devoluta alla cognizio-
	ne arbitrale e quella devoluta al giudice italiano,
	e quindi un inevitabile motivo di complicazione pro-
	cessuale. Ad essa potrà avviarsi attraverso l'istitu-
	to della pregiudizialità e le norme sulla sospensio-
	ne, alla quale farà luogo il giudice che ravviserà,
	appunto, il carattere pregiudiziale di una delle que-
	stioni dibattute nell'altra sede, senza, tuttavia, che
	le dette interferenze possano influire sulla distin-
	zione delle giurisdizioni.
	Per quanto riguarda le altre domande proposte dal-
	la SGM è da rilevare che sono strettamente connesse
	com la istanza di convalida del sequestro quelle di
	cui ai punti e)e f), delle conclusioni su riportate,
	nelle parti concernenti le pretese risarcitorie avan-
	zate in relazione al sequestro, e che deve ritenersi
	compresa nelle domande di nullità e di decadenza dei
	marchi, come conseguenziale, la richiesta di cui al
	punto c)delle medesime conclusioni, diretta a riven-
	dicare l'uso esclusivo in Italia, dei marchi in argo-
	mento (salve le ripercussioni di ciascuno dei vizi de-
	dotti come causa di nullità di questi, sulla posizio-
1	ne di titolarità pretesa dalla S.G.N.).

Le une e l'altra rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice italiano. Sono invece connesse con la causa di merito cui il sequestro si riferisce, e rientra no perciò nella giurisdizione arbitrale, le istanze risarcitorie di cui ai predetti punti e) e f) per la parte in cui vengono ricollegate, rispettivamente, all'asserito inadempimento della SEV ed all'iniziativa processuale da questa assunta avanti all'arbitro. Nella cognizioni di quest'ultimo rientrano anche le domande di cui ai punti b) e d) delle anzidette conclusioni, in quanto, ancorche finalizzate a contestare la legittimità del concesso sequestro, attengono alla sussistenza del diritto(fondato sul contratto di licenza)a tutela del quale la midita cautelare è stata concessa (onde sono compresi nella causa di merito), e concernono la prima le condizioni sostanziali dell'azione proposta dalla SEV avanti all'arbitro, e la seconda l'aspetto reciproco all'inadempimento che la SEV ha imputato alla S.G.M.

Ed allora, conclusivamente, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano per quanto riguarda la commalida del sequestro e le connesse domande risarcitorie proposte dalla SGM in relazione allo stesso sequestro, nonchè le domande di nullità e decadenza dei marchi, in esse compresa(siccome diretta ad una pronunzia conseguenziale) quella di cui al punto c)delle conclu-

	sioni innanzi trascritte, della Soc. Grandes Marques.	-19-
	Deve, invece, dichiararsi il difetto di giuriddizione	
	del giudice italiano(stante la competenza dell'arbitro)
	straniero) per quanto riguarda la causa di merito cui	
	il sequestro si riferisce, intendendosi comprese nel	
	merito di tale causa, le altre istanze della S.G.M.	
	sopra indicate, per le menzionate ragioni diconnessio-	
	ne o reciprocità.	F64. 5. 3.
	Poichè in tale statuizione trovano accoglimento parzia	
	le le tesi di entrame@(le parti, si riteente di giu-	G. 20.
	stizia compensare interamente le spese del presente	
	processo di regolamento. Alla ricorrente SEV va resti-	_ ,
	tuito il deposito per soccombenza.	= -
	P.T.M.	, ' A
	La Corte, a Sezione Unite, dichiara la giurisdizione	
	del giudice italiano per la vonvalida del sequestro	
	e per le domande riconvenzionali di nullità e decaden-	
	za dei marchi, nonchè per le domande connesse alla con	2- •
	valida del sequestro.	
	Dichaira il difetto di giurisdizione del Giudice ita-	
	liano per il merito della causa cui il sequestro si	
	riferisce.	
	Compensa interamente fra le parti le spese di que) -
8	sto processo di regolamento.	
	Ordina restituirsi alla ricorrente SEV il deposito per	•
		and the same of th
CONTRACTOR STORES AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PART		A Dec

*		
-20-		
	soccombenza.	
The second secon	Così deciso in Roma il 12 maggio 1977.	
	(1) al caso aucorché una delle parto ciré	
	la SEV, sia soggesta alla sovranità s' uno Stato	
26-5-1	che non risulto avere ascrito alla conven:	
	Zione stepa. Et invero [postille approved lucky)	
	manuel Dise	
	fridage beiles	
E 13		
\vee		
	\mathcal{T}	
4 8 8	Level fiante	
23 }		
200		
	Judies let	
3 3 3 3		
	mirespuscaujaus est.	
	Shundh Hern	
Dory !		
d'a		
	home willient a grown old at saille lago	
	forme sufficient a norma dell'art 6 della lagge	
	INCELLIERE . Description in Contain	1.
	Hemilia Decosie 7 5 SET. 13/7	
	t cost MAis	1.1.
	1 4(c-1)	alti
